

LA FORMAZIONE PERMANENTE DELL'AVVOCATURA

Il Consiglio Nazionale Forense ha approvato il 13 luglio 2007 il regolamento sulla formazione continua degli avvocati stabilendo che dovere dell'avvocato è quello di svolgere la propria attività professionale nel rispetto dei principi imposti dall'appartenenza alle organizzazioni professionali comunitarie e dall'ordinamento interno, nonché dal codice deontologico forense.

E' stata poi rimessa, alla competenza del CNF e dei Consigli dell'Ordine (territoriali) il compito di tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione e, quindi, di garantire la competenza e la professionalità degli iscritti.

Tutti gli avvocati iscritti all'Albo hanno, quindi, a partire dal 1/09/2007, l'obbligo di mantenere e migliorare la propria preparazione professionale, di curare il proprio aggiornamento e di partecipare alle attività della formazione professionale e ciò comporterà necessariamente una trasformazione epocale nel cambio di mentalità della classe forense.

Per meglio diffonderne la conoscenza, essendo tutti gli avvocati tenuti per obbligo giuridico alla formazione permanente, si ritiene utile pubblicizzare il prospetto sintetico che segue degli aspetti della formazione così come oggi strutturata. Relativamente ad ogni suo aspetto.

Entrata in vigore:	- per l'Ordine: 1° settembre 2007
-	per i soggetti obbligati: 1° gennaio 2008 (ma sono stati riconosciuti validi gli eventi che riterranno in questo scorcio di fine anno 2007, se regolarmente accreditati da parte dei competenti Consigli dell'ordine territoriali)
Soggetti obbligati:	- avvocati iscritti all'Albo - praticanti abilitati, dopo il conseguimento del certificato di compiuta pratica
Decorrenza obbligo:	- per gli avvocati dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello d'iscrizione all'albo - per i praticanti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di rilascio del certificato di compiuta pratica
Periodo di valutazione:	ha durata triennale; il primo periodo di valutazione decorre dal 1° gennaio 2008
L'unità di misura della formazione continua è il credito formativo	
Crediti formativi da conseguire nel triennio:	n. 90 , di cui almeno n. 20 debbono essere conseguiti in ogni singolo anno e almeno n. 15 devono derivare da attività ed eventi formativi in materia di ordinamento professionale, previdenza e deontologia
Disciplina transitoria del 1° periodo di valutazione:	- per chi abbia compiuto entro il 1° settembre 2007 o abbia a compiere entro il 1° settembre 2008 il 40° anno d'iscrizione all'albo: i crediti formativi da conseguire sono ridotti a 20 - per ogni altro iscritto: i crediti formativi da conseguire sono 50 , con un minimo di 9 per il primo anno formativo, di 12 per il secondo e di 18 per il terzo, dei quali almeno 6 nel triennio in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia
Informazione sull'attività prevalente e relativa disciplina transitoria:	- è consentita l'informazione a terzi – conformemente a quanto previsto dal codice deontologico <u>se, nel periodo di valutazione che precede l'informazione, sono stati conseguiti non meno di n. 30 crediti nell'ambito professionale cui l'informazione si riferisce</u> - si applica dal 1° settembre 2008 la disposizione che – a condizione che l'avvocato abbia adempiuto al dovere di partecipare alle attività di formazione professionale continua – consente la spendita deontologicamente corretta, ai sensi dell'art. 17 bis del codice deontologico forense, dell'indicazione dell'attività prevalente in qualsiasi comunicazione diretta al singolo o alla collettività - per il 1° periodo di valutazione è consentita l'informazione a terzi – conformemente a quanto previsto dal codice deontologico – <u>se, nei 12 mesi che precedono l'informazione, sono stati conseguiti non meno di n. 10 crediti nell'ambito professionale cui l'informazione si riferisce</u>
Eventi formativi:	a) corsi di aggiornamento e masters, seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde, preventivamente accreditati , anche se eseguiti con modalità telematiche, purché sia possibile il controllo della partecipazione b) commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari, istituiti dal Consiglio nazionale forense e dai Consigli certificati e riconosciuti dal Consiglio dell'ordine c) altri eventi specificamente individuati dal Consiglio nazionale forense e dai Consigli dell'ordine
Attribuzione crediti per gli eventi formativi:	la partecipazione agli eventi formativi sopra indicati attribuisce n. 1 credito formativo per ogni ora di partecipazione, con il limite massimo di n. 24 crediti per la partecipazione a ogni singolo evento formativo
Attività formative e rispettivi crediti:	- relazioni o lezioni negli eventi formativi di cui alle lettere a) e b) di cui sopra, ovvero nelle scuole forensi o nelle scuole di specializzazione per le professioni legali - pubblicazioni in materia giuridica su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche on line, ovvero pubblicazioni di libri, saggi, monografie o trattati, anche come opere collettanee, su argomenti giuridici
- contratti di insegnamento in materie giuridiche stipulati con istituti universitari ed enti equiparati	
- partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di avvocato, per tutta la durata dell'esame	
- compimento di altre attività di studio ed aggiornamento svolte in autonomia nell'ambito della propria organizzazione professionale, che siano state preventivamente nazionale forense o dai Consigli dell'ordine competenti	

Esoneri:	sono esonerati dagli obblighi formativi, relativamente alle materie d'insegnamento, ma fermo l'obbligo di aggiornamento in materia deontologica, previdenziale e di ordinamento professionale, i docenti universitari di prima e seconda fascia, nonché i ricercatori con incarico di insegnamento può essere concesso l'esonero anche parziale, su domanda dell'interessato, nei seguenti casi: gravidanza, parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori grave malattia o infortunio od altre condizioni personali interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero altre ipotesi indicate dal Consiglio nazionale forense può essere, inoltre, dispensato – in tutto o in parte – l'iscritto che ne faccia domanda e che abbia superato i 40 anni di iscrizione all'albo
Deposito relazione:	gli avvocati e i praticanti soggetti all'obbligo formativo devono depositare al Consiglio dell'ordine una sintetica relazione che certifica il percorso formativo seguito nell'anno precedente, indicando gli eventi formativi seguiti, anche mediante autocertificazione.